

Istituto Scolastico Comprensivo "G. Romanino"
Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) Tel. 0364 40062
e-mail: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it

All'interessata
Agli Atti
All'Albo on line dell'IC di Bienno

Oggetto: Contratto di esperto per la gestione del modulo "English for life" Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito dell' 11 aprile 2024, n. 72 e del 22 maggio 2025, n. 96 – Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni" (c.d. Piano Estate).

PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPNLO-2025-611

TITOLO: ANIMIAMO LA SCUOLA

CUP: G54D25004770007

CIG: BAD8F4271D

TRA

L'Istituto Comprensivo "G. Romanino" che di seguito per brevità verrà denominato Istituto, con sede in Bienno (BS) Via Ripa, 2 legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Loredana Rizza nata a **** (***) il **** abilitata alla sottoscrizione del presente atto,
(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

E

La Sig.ra HARMINDER CHANA nata a ***** (***) il *****, residente a **** (***) in ***** , Codice Fiscale *****

(a seguire anche «Affidatario»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii e gli artt. 2222 e segg. c.c.;

(a seguire, anche «Contratto»).

si conviene e si stipula

Art. 1
(Premesse)

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto valevole esclusivamente per la gestione del modulo “English for life” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 –Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione e del merito dell’ 11 aprile 2024, n. 72 e del 22 maggio 2025, n. 96 –Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – “Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni” (c.d. Piano Estate).

Art. 2
(Oggetto del Contratto)

L’oggetto del Contratto è la gestione degli incontri di approfondimento in lingua inglese.

Il presente contratto non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale in quanto trattasi di affidamento di servizio nell’ambito del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii e gli artt. 2222 e segg. c.c.;

Art. 3
(Durata del Contratto)

L’espletamento del Servizio ha una durata dalla sottoscrizione fino al termine del progetto previsto. Sono previsti 12 incontri da 2,5 ore per un totale di 30 ore nelle seguenti date:

23 marzo 2026 ore 14:00/16:30

30 marzo 2026 ore 14:00/16:30

13 aprile 2026 ore 14:00/16:30

20 aprile 2026 ore 14:00/16:30

27 aprile 2026 ore 14:00/16:30

04 maggio 2026 ore 14:00/16:30

11 maggio 2026 ore 14:00/16:30

18 maggio 2026 ore 14:00/16:30

25 maggio 2026 ore 14:00/16:30

08 giugno 2026 ore 14:00/16:30

08 aprile 2026 ore 14:00/16:30

04 giugno 2026 ore 14:00/16:30

Le date potrebbero subire variazioni in base agli impegni didattici degli alunni e dei plessi coinvolti, ne verrà comunque eventualmente data comunicazione in tempi rapidi.

Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(Modalità e luogo di esecuzione dell'affidamento)

L'esperto si impegna a prestare la propria opera in presenza nelle ore e nei giorni stabiliti con il tutor del progetto c/o i plessi della secondaria di Bienno e Berzo.

Gli obiettivi di laboratorio dovranno essere i seguenti:

- Potenziamento della Lingua Inglese con il supporto di un docente madrelingua;
- Offrire l'opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria;
- Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese con particolare riferimento alle abilità orali e di ascolto.

I Compiti dell'Esperto saranno i seguenti:

- Redigere a livello esecutivo un puntuale percorso formativo coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo;
- Garantire la presenza per tutta la durata del corso ivi compresa la pausa pranzo in quanto è parte integrante del progetto;
- Predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità);
- Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze di base dei destinatari, offrendo un feed-back utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti;
- Ottemperare a tutte le ordinarie attività di sorveglianza degli alunni che partecipano alle attività progettuali;
- Firmare la piattaforma come da indicazioni MIM del 26/01/2026 prot. 16250 ovvero entro e non oltre 30 minuti dalla "ora inizio" dell'attività registrata sulla piattaforma SIF2127 ed entro e non oltre 30 minuti dalla "ora fine" dell'attività registrata sulla piattaforma SIF2127.

Art. 5
(Corrispettivi e modalità di pagamento)

Alla S.V. sarà riconosciuto un compenso secondo le disposizioni operative del progetto: l'Unità di costo standard (UCS) per singolo destinatario è pari a € 70,00 (settanta/00) per ora per un totale lordo quindi di € 2.100,00 (duemilacento/00).

L'importo orario è onnicomprensivo anche di tutte le spese eventualmente affrontate e documentate. Il compenso verrà erogato all'effettivo ricevimento del contributo;

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate. Il pagamento del compenso è subordinato alla firma della piattaforma a testimonianza delle ore effettivamente prestate e della fattura di pagamento e verrà erogato sul c/c indicato nella tracciabilità dei

flussi presentata dall'interessato a corredo della documentazione necessaria consegnata all'avvio del procedimento.

Art. 6
(Responsabilità dell'Affidatario)

L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Art. 7
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 8
(Divieto di cessione del Contratto)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 9
(Recesso)

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 10
(Risoluzione del Contratto)

Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative

alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 11
(Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;
- mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy.
- cessazione dell'attività in capo all'Affidatario;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
- mancato espletamento del servizio tale da compromettere il rispetto delle clausole contrattuali;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
- verificarsi di dichiarazioni mendaci ai sensi del ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii,
- mancata comunicazione di cambiamenti di stato del committente come desunti dalla scheda fiscale presentata;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 12
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

- In particolare, l’Affidatario si obbliga: a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all’art. 6;
 - a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato;
 - a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Art. 13
(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo.

Si precisa che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (sostituito dall’art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

Art. 14
(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto IC BIENNO.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021,

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 16
(varie)

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

Art. 17 –
(Pubblicizzazione)

Il presente incarico è pubblicato sull'albo on line dell'Istituzione scolastica, rinvenibile sul sito web dell'Istituto www.icbienno.edu.it – Piano Operativo Nazionale PON - sezione PON PIANO ESTATE. L'incarico verrà pubblicato secondo il D.lgs. 33/2013 e legge 244/2007 sul sito PERLAPA.

Art. 18 –
(Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'esperta
Sig.ra Harminder Chana

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Loredana Rizza
